



Fondazione
IREALP

**REGOLAMENTO INTERNO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI,
E ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI**
(approvato con deliberazione CdA n. 345/09 del 27/01/2009)



Premessa

La legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 - Collegato 2007 - nel definire il Sistema regionale ha anche stabilito che i soggetti appartenenti allo stesso contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa.

Il principio di cui sopra è stato inoltre confermato dall'art. 77 ter, decimo comma, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" che ha espressamente previsto la possibilità per le Regioni di estendere le regole del Patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale.

L'intenzione del Legislatore è stata quindi quella di creare un unico sistema integrato fra tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura al fine di integrare potenzialità e sinergie.

Il 2008 si è inoltre caratterizzato per l'entrata in vigore (dal 1° settembre 2008) del nuovo Statuto regionale che ha ulteriormente rafforzato il concetto di Sistema regionale, prevedendo anche la possibilità, per Regione Lombardia, di esercitare funzioni amministrative per il tramite di enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 30/2006, la Giunta regionale è più volte intervenuta esplicitando gli indirizzi operativi ai quali gli enti del sistema devono attenersi al fine di creare un sistema sempre più integrato con la Giunta, in particolare con la DGR 7163/2008 (direttive per l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di acquisti in economia da parte degli enti del Sistema regionale) e la DGR 8705 del 22.12.2008 (determinazioni per i soggetti del sistema regionale).

La Fondazione IREALP ha quindi ritenuto di doversi conformare per quanto più possibile alle direttive europee, oltre che regionali e nazionali, al fine di assicurare in modo coerente con gli altri enti del sistema regionale il rispetto dei principi di trasparenza, garanzia della concorrenza e uguaglianza di trattamento. Questo anche al di là degli stretti obblighi di legge a cui oggi sono tenute le fondazioni private come IREALP.



REGOLAMENTO

Parte I - ACQUISTI

Art.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il presente Regolamento intende applicare alla Fondazione IREALP, tenuto conto della natura della Fondazione e dei suoi compiti statutari, i principi sanciti dalle direttive comunitarie in materia di appalti, quali:
 - la garanzia della concorrenza;
 - la trasparenza della propria attività;
 - l'uguaglianza di trattamento e la non discriminazione.
2. Laddove il Direttore ritenga che la previsione di acquisti per l'anno successivo sia tale da giustificarlo, entro il 31 dicembre di ogni anno, il CdA approva la programmazione annuale degli acquisti utile a garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione in favore di ogni potenziale offerente.
3. La Fondazione si avvale della Centrale Acquisti di Regione Lombardia, fatta salva un'espressa motivazione che giustifichi l'economicità di una scelta diversa, per tutte le categorie merceologiche per le quali la Centrale Acquisti ha in corso contratti aperti al momento dell'acquisto.
4. Per i beni e servizi non inclusi in contratti aperti con la Centrale Acquisti di Regione Lombardia, la Fondazione procede secondo le norme recate dal presente Regolamento.
5. La Fondazione IREALP intende con il presente Regolamento estendere a tutti i propri acquisti i principi di cui al comma 1, a condizione che essi siano ricompresi all'interno di progetti di ricerca sviluppati con fondi pubblici.
6. Per importi pari o superiori a Euro 150.000,00 (centocinquantamila) si procede con gara pubblica secondo le modalità in vigore per gli Enti pubblici.

Art. 2 – ACQUISTI IN ECONOMIA

1. Le presenti disposizioni disciplinano il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di forniture dei beni e dei servizi specificatamente individuati ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti.
2. Le stesse disposizioni sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo i principi recati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in



economia, di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii), in particolare con quelle contenute all'art. 125, nonché nei relativi atti di esecuzione ed attuazione

Art. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita per importi inferiori a 150.000,00 Euro (IVA esclusa).
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
3. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina sotto indicata. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. In casi particolari nei quali i compiti di vigilanza sull'esecuzione del contratto assumano particolare ed autonomo rilievo, in relazione alla durata del contratto o per la natura delle prestazioni, il Direttore individua un Preposto all'Esecuzione ai sensi dell'articolo 119 del Codice degli Appalti.

Art. 5 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI

1. Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente atto, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

Tipologie di beni:

- Acquisto di pubblicazioni, materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione, riviste e banche dati anche telematiche;
- Acquisto, anche in leasing, e noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti nonché l'esercizio, assicurazione e manutenzione di automezzi propri comprese tasse di circolazione;
- Apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;



- Arredi ed accessori d'arredo;
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- Beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività
- Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- Cancelleria, stampati, modulistica, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d'uso di attrezzature di ogni genere;
- Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- Programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;
- Beni patrimoniali di carattere culturale;
- Acquisto dispositivi di protezione individuali e collettivi

Tipologie di servizi

- Partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Istituto, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- Servizi culturali e formativi;
- Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- Servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- Servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e manifestazioni, organizzazione e gestione eventi;
- Servizi di produzione, registrazione e trasmissione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- Servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- Servizi di pulizia, comprensivo di materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- Servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- Servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora non possa provvedervi attraverso il proprio personale ;
- Servizi di supporto all'attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari, servizi fotografici e riprese video,



- servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l'attività dell'ente in forma scritta, audiovisiva e via internet;
- Servizio di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, scarto documentazione d'archivio, produzione dei documenti a corredo (titolario, massimario di scarto, regolamento, ecc..) messa in sicurezza dei documenti e locali di archivio, interventi di dematerializzazione, riversamento e recupero, nonché promozione e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica.
 - Servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale;
 - Servizi di trasporto in genere;
 - Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
 - Servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotelematico, di videoconferenza, gestione e manutenzione siti Web;
 - Servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale;
 - Servizi per la custodia e la sicurezza;
 - Servizi tecnici ai sensi degli artt. 90 e 91 del Dlgs 163/2006;
 - Spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie.
2. Fino al limite di importo di cui al precedente art.3 il ricorso al sistema degli acquisti in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente atto possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - **in amministrazione diretta:** tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso la Fondazione organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie;
 - **a cottimo fiduciario:** l'acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate negli articoli seguenti.

Art. 7 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:
 - mediante **procedura negoziata**, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 8 del presente Regolamento, ovvero mediante il ricorso a procedure telematiche, ivi compreso l'utilizzo della piattaforma SINTEL (Sistema di Intermediazione Telematica) ovvero mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF avvalendosi di Consip;
 - mediante **affidamento diretto** ai sensi del successivo art. 13.
2. Resta inoltre salva la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 s.m.i. ovvero a quelle stipulate dalla Centrale Acquisti di Regione Lombardia, istituita con LR 33/2007.

Art. 8 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00 (ventimila) e fino a € 149.999,99 (centoquarantanovemilannovecentonovantanove/99), l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dalla Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.
2. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.
3. In questi casi, si procederà, di norma, a consultare almeno **cinque** operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero scelti fra quelli abilitati al

mercato elettronico di Consip ovvero ancora tramite l'Albo Fornitori della Fondazione suddiviso per categorie merceologiche, come disciplinato all'articolo seguente.

4. Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità, la Fondazione si riserva la facoltà di dare notizia dell'avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposito avviso proprio sito Internet e sulla piattaforma SINTEL.

ART. 9 – ALBO FORNITORI

1. Per l'espletamento delle procedure negoziate previste dal presente atto la Fondazione si avvale di un Albo dei Fornitori ufficiali istituito ai sensi dell'articolo 45 del Codice e dell'articolo 13 della LR. 14/97, pubblicando un avviso di richiesta di iscrizione, aperto tutto l'anno, sul proprio sito Internet.
2. La Fondazione verifica il possesso dei requisiti prescritti in capo alle imprese richiedenti e dispone, anche mediante comunicazione per via informatica, l'iscrizione all'Albo.
3. La Fondazione aggiorna l'Albo dei Fornitori ufficiali al fine di garantire l'effettiva rotazione delle imprese da invitare e provvede altresì all'aggiornamento annuale dell'Albo dei Fornitori ufficiali nel rispetto di quanto previsto all'art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti pubblici.
4. La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere un'impresa dall'elenco di cui al comma 1, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del collaudo);
 - applicazione di penali;
 - contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
 - mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
 - altre gravi irregolarità.
5. Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione, è comunicato all'impresa interessata.
6. La Fondazione cancellerà automaticamente l'impresa dall'Albo di cui al precedente comma 1:
 - in caso di accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture e dei servizi;
 - in caso di accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - negli ulteriori casi previsti all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici.
7. Decorso un congruo tempo la Fondazione si riserva di valutare nuovamente la domanda di iscrizione dell'impresa, adeguatamente motivata e documentata.



8. L'iscrizione nell'Albo dei Fornitori ufficiali non vincola la Fondazione la quale si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura.
9. In sede di prima attuazione, l'Albo dei Fornitori è istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 per almeno 60 giorni.

Art. 10 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

1. La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.
2. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.
3. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.
5. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalla Fondazione e che contiene, in linea di massima, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;



- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) l'obbligo, per l'appaltatore, di possedere i requisiti soggettivi richiesti;
 - m) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione richiesta.
6. Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), la Fondazione si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente atto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) **al prezzo più basso**, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
 - b) **all'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.
2. In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.
3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Direttore o da un suo delegato coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.
4. Delle attività svolte dal Direttore o suo delegato verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto e il valore del contratto;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
 - f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

Art. 12 – CONGRUITA' DELLE OFFERTE

1. In ogni caso la Fondazione si riserva di valutare la congruità delle offerte tenuto conto dei seguenti elementi:
 - economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
 - condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente nella fornitura dei prodotti o nell'esecuzione dei servizi offerti;
 - soluzioni tecniche adottate;
 - costo del lavoro come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
2. Il Direttore esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
3. In ogni caso la Fondazione si riserva di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 13 – AFFIDAMENTO DIRETTO.

1. La Fondazione potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all'affidamento diretto ad un unico fornitore, anche non iscritto all'Albo Fornitori, quando l'importo della spesa sia inferiore o uguale a € 1.000,00 (mille) oltre IVA. In tal caso si procede con acquisto per cassa, secondo le procedure previste dal vigente Regolamento di contabilità.
2. La Fondazione potrà prescindere dall'applicazione della procedura negoziata tra cinque fornitori, prevista dal precedente art. 8 comma 3, limitandosi a una semplice comparazione informale – di norma – fra tre offerte acquisite da fornitori iscritti all'Albo quando l'importo della spesa sia compreso tra € 1.001,00 (milleuno/00) e € 19.999,99 (diciannovemilanovecentonovantanove/99), esclusa IVA. I fornitori possono essere meno di tre in caso di documentata urgenza o nel caso in cui la fornitura possa essere data solo da uno o due fornitori iscritti all'Albo.
3. Tale comparazione informale può avvenire attraverso richiesta via e-mail ai fornitori. La scelta del contraente è fatta dal Direttore.
4. Con affidamento diretto ad un unico fornitore, nei limiti d'importo di cui all'art. 3 comma 1 del presente atto si potrà analogamente procedere nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
5. In tal caso, la Fondazione dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di



privativa industriale ovvero alla infungibilità del bene o servizio. La Fondazione dovrà altresì definire il valore economico delle forniture di beni o dei servizi da acquisire.

Art. 14 - CONTRATTO.

1. A seguito dell'aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente atto, verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 11 del Codice dei Contratti, si procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge.
2. In particolare per la stipula si adotteranno idonee forme semplificate, quali la scrittura privata, l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con la quale la Fondazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi.
3. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, l'aggiudicatario decadrà dal contratto sottoscritto con effetto retroattivo, fermo il diritto di quest'ultimo ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.
4. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, la Fondazione si riserva di chiedere all'aggiudicatario quanto di seguito indicato:
 - a) tutta la documentazione in originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti economici-finanziari e morali eventualmente dichiarati a mezzo dichiarazioni sostitutive;
 - b) prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il contratto (se non contenuta nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA);
 - c) certificato di iscrizione al registro delle imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA, contenente l'elenco di tutti i componenti il consiglio di amministrazione e dell'eventuale Direttore Generale, o dei soci o dei soci accomandatari o dei titolari della società;
 - d) qualora il sottoscrittore dei documenti di gara e/o il sottoscrittore del contratto non sia compreso tra i soggetti elencati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente CCIAA, autocertificazione relativa all'insussistenza, in capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 10 L. 575/65 s.m.i.;
 - e) eventualmente, la certificazione in materia di assunzione disabili;
 - f) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
5. Si prescinde dalle verifiche sopra descritte qualora si tratti di impresa iscritta all'Albo fornitori della Fondazione di cui al precedente articolo 9 ovvero ad altro elenco ritenuto equivalente.



6. Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a 20.000 Euro, effettuati ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, verranno formalizzati attraverso l'emissione di specifici atti contrattuali.
7. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Art. 15 - GARANZIE.

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà essere richiesta al Fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 113 del Codice.
2. La garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione.

Art. 16 - SERVIZI COMPLEMENTARI.

1. Ove ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 57, comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, la Fondazione potrà affidare direttamente al Fornitore servizi complementari nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA.

Art. 17 - QUINTO D'OBBLIGO.

1. In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, la Fondazione si riserva di aumentare o diminuire le prestazioni dedotte in contratto nella misura del 20% dell'importo stabilito, secondo le norme generali sulla contabilità pubblica.

Art. 18 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire.
2. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Direttore, tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice dei

Contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Art. 19 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.

1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione od a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.
2. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal Direttore o suo delegato.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità e ne ricorrano i presupposti, l'incarico per l'effettuazione del collaudo può essere affidato a soggetti esterni qualificati per specifica competenza e individuati in base alle leggi vigenti.
4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni o servizi.
5. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali, secondo le modalità ivi previste

Art. 20 – INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COTTIMO FIDUCIARIO.

1. Per i contratti sottoscritti, in caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Direttore.
2. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla Fondazione dal contratto.

Art. 21 – SUBAPPALTO.

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Codice dei contratti e succ. mm. e ii.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.
2. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

**Art. 23 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Al pagamento delle spese relative gli acquisti di cui al presente atto si provvede anche mediante il ricorso alla cassa, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 24 - CESSIONE DEI CREDITI.

1. La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti e succ. mm.e ii.

Art. 25 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.

1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

Art. 26 – ACCESSO AGLI ATTI.

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice dei Contratti, in quanto applicabile.

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione in CdA.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet di IREALP e contestualmente comunicato alla Regione Lombardia.



**Istituto di Ricerca
per l'Ecologia e l'Economia
Applicate alle Aree Alpine**

Via Roma, 10-12
23030 Chiuro (SO)

Via M.Gioia, 72
20125 Milano (MI)

Place du Champ de Mars, 2
1050 Brussels - Belgium